

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA

Art.1 – premessa:

1. In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 26/07/2019,

Articolo 2 – istituzione:

1. L'Amministrazione comunale, istituisce un servizio sostitutivo della mensa realizzato mediante gestione affidata ad una Società di servizi che eroghi ticket (buoni pasto sostitutivi), utilizzabili presso gli esercizi convenzionati.

Articolo 3 – destinatari:

1. Nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, i dipendenti avranno diritto ad un buono pasto quando siano soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento.
2. Possono usufruire del servizio buoni pasto i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
3. Il diritto compete al personale in servizio effettivo, sia a tempo indeterminato che determinato, che articola il proprio orario di lavoro su cinque o sei giorni settimanali, per ogni giornata lavorata nella quale vi sia il prolungamento dell'orario per almeno due ore pomeridiane continuative (c.d. "rientro pomeridiano obbligatorio").
4. Possono usufruire dei buoni pasto anche:
 - i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, a condizione del rispetto del comma che precede;
 - i dipendenti in posizione di comando che si trovino nelle condizioni indicate;
 - il Segretario Comunale;
 - i dipendenti assunti ex art.110 Tuel 267/00, anche extra dotazione organica;
5. Il diritto è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.
6. Il buono pasto non spetta nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.
7. In ogni caso ad ogni dipendente spetta un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, nel rispetto delle norme del presente regolamento.
8. Nel caso in cui il dipendente non abbia effettuato la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione lavorativa dovrà risultare nel cartellino quale missione regolarmente autorizzata dal competente Responsabile di settore.
9. Per le figure non soggette ad obbligo di timbratura, quali il Segretario, vale la effettiva presenza in servizio nei pomeriggi nelle giornate di rientro, autocertificata e/o accertata dal Responsabile del Personale.

Art. 4 – Erogazione dei buoni pasto elettronici

1. Di norma entro il mese successivo alla maturazione del diritto al buono pasto sarà attribuito a ciascun dipendente un numero di buoni dovuti ai sensi del precedente articolo
2. Per l'attribuzione dei buoni pasto elettronici al dipendente comunale sarà fornita apposita tessera elettronica (card) sulla quale saranno accreditati i buoni maturati, che entrano nella sua piena disponibilità.

Art. 5 – Furto, smarrimento e deterioramento della card

1. In caso di furto o smarrimento della card, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio segreteria che provvederà tempestivamente alla segnalazione al fornitore per il successivo blocco della card entro 1 giorno lavorativo della comunicazione stessa.
2. In caso di deterioramento della tessera elettronica l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni la tessera deteriorata. La card verrà sostituita con eventuali spese a carico del dipendente.

Articolo 6 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal beneficio tutti i soggetti che prestano la loro collaborazione non in esecuzione di un rapporto di lavoro dipendente. (co.co.co., co.co.pro., consulenti, borsisti, stagisti, etc.).
2. Non hanno diritto al buono pasto, anche se in coincidenza con la giornata di rientro pomeridiano, i dipendenti:
 - che risultino assenti dal servizio per ferie, malattia, riposo compensativo, aspettativa, distacco sindacale, ecc.;
 - che fruiscano di permessi sindacali o di permessi retribuiti per studio o altro, per l'intera mattinata o per il pomeriggio;
 - che fruiscano di permessi brevi, a qualsiasi titolo, che comportino l'eliminazione del rientro pomeridiano o che aumentino il periodo di pausa prima del rientro pomeridiano oltre le 2 ore previste, e indipendentemente dall'eventuale recupero;
 - che siano in missione e fruiscano già del rimborso delle spese per il pasto.
3. Concorrono, viceversa, ad avere diritto al buono pasto, le assenze orarie dal servizio, nel giorno del rientro, per:
 - ore di formazione professionale e missioni di breve durata, che si concludano nel corso della mattinata;

Articolo 7 – deroghe per particolari figure professionali:

1. Ai sensi dell'art. 13 del CCNL 9.5.06, compatibilmente con le risorse disponibili il Comune può individuare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, particolari e limitate figure professionali destinatarie del diritto in questione, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento di particolari attività o continuità dei servizi, senza introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, anche articolato su sei giorni settimanali, con riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca.
2. In tali casi i destinatari potranno fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata, che potrà essere collocata all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

Articolo 8 – utilizzo non conforme:

1. L'utilizzo non corretto dei buoni pasto rispetto agli articoli che precedono, oltre all'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari, comporta il recupero di quanto indebitamente fruito da parte del dipendente.
2. In caso di violazione, il Responsabile del Personale provvederà ad avviare un apposito procedimento nei confronti dell'interessato. E qualora trattasi di personale non avente diritto al buono pasto, disporrà l'immediata ritenuta stipendiale pari al valore dei buoni irregolarmente utilizzati.

Articolo 9 – norme finali:

1. Nel caso di difficoltà interpretative del presente atto, gli R.S.U. e la parte pubblica dell'Amministrazione si incontreranno per definire e verbalizzare una posizione comune. In caso di mancato accordo, la questione sarà rimessa alla Giunta Comunale per una eventuale pronuncia.
2. Per quanto qui non previsto, è fatto espresso rinvio ai vigenti CCNL di categoria.

Articolo 10 – normativa di riferimento:

C.C.N.L. 14.09.2000:

Art.45 - Mensa

Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.

Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.

Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art.46 - Buono pasto

Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente.

I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.

Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve il buono pasto dall'ente ove presta servizio.

CCNL 9.5.2006:

Art.13 - Disposizioni in materia di buoni pasto

Nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteche, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

CCNL 21.5.2018:

Art. 26 Pausa

1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall'art. 13 del CCNL del 9.5.2006.
2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città. 3. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all'art. 27, comma 4. 4. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge